

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA DI INTERMEDIAZIONE TELEMATICA SINTEL PER IL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD/DPO) AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DI CONSULENZA SPECIALISTICA, FORMAZIONE E SUPPORTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

INDICE

1	PREMESSE	3
2	OGGETTO DELL'APPALTO	3
2.1	OPZIONI E RINNOVI	3
3	DURATA DEL CONTRATTO	4
4	PERIODO DI PROVA	4
5	VALORE BASE D'ASTA	5
6	NORME DI RIFERIMENTO	5
7	REVISIONE PERIODICA PREZZI	5
8	COMPITI DEL DPO – Data Protection Officer E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	5
9	COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO – TEAM DPO- MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	7
10	REQUISITI DEL DPO e del TEAM DPO	10
11	ATTIVITA' DI FORMAZIONE	12
12	SOFTWARE GESTIONE PRIVACY	12
13	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTE	12
14	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	13
15	PENALITA'	14
16	OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI	15
17	SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	15
17.1	Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali	16
18	RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA	16
19	DEPOSITO CAUZIONALE	17
20	ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI	17
21	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	18
22	SUBAPPALTO E CESSIONE	19
23	CLAUSOLA "T&T" - TRASPARENZA E TRACCIABILITA'	19
24	RISERVATEZZA	21
25	FORO COMPETENTE	21
26	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	21

1 PREMESSE

A partire dal 25 maggio 2018 è pienamente applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati, che stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione dei dati, in seguito per brevità indicato anche solo GDPR.

L'art. 37 del GDPR introduce l'obbligo a carico, in particolare, di ogni autorità pubblica, di ogni organismo pubblico e comunque di ogni titolare che tratti su larga scala categorie particolari di dati personali, tra cui i dati relativi alla salute, di designare un Responsabile della protezione dei dati o "data protection officer", in seguito per brevità indicato con l'acronimo DPO.

AREU ha avviato nel corso dell'anno 2018 il percorso di adeguamento alla normativa ed ha individuato un DPO esterno, da ultimo incaricato per il periodo 01.07.2020 al 30.06.2023, al fine di intraprendere e dare attuazione ai contenuti del GDPR, garantendone il relativo monitoraggio.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà garantire la continuità del servizio senza interruzione alcuna, mantenendo uno standard qualitativo ottimale nel pieno rispetto del sopracitato Regolamento (UE) 2016/679.

2 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente documento disciplina gli aspetti tecnici del rapporto contrattuale tra l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, di seguito denominata AREU e/o appaltante, e l'operatore economico che risulterà aggiudicatario, di seguito denominata appaltatore, per:

- a) il servizio di Data Protection Officer (Responsabile della protezione dei dati);
- b) la consulenza specialistica e il supporto tecnico al Titolare del Trattamento dei Dati per la messa a norma ed il conseguente rispetto degli adempimenti e obblighi previsti dal Regolamento europeo n. 679/2016 (General Data Protection Regulation - GDPR);
- c) l'attività di formazione.

secondo le specifiche descritte, per un periodo di 36 mesi, individuando come spesa presunta complessiva l'importo di € 130.000,00 oltre IVA.

2.1 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, per la fornitura di una piattaforma software web-based, per la gestione aziendale del sistema privacy in conformità al Regolamento UE 2016/679 per un importo/anno di € 8.000,00, pari ad € 24.000,00 + IVA per tre anni.

Il contratto può essere rinnovato, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, alle medesime condizioni, per una durata massima di 12 mesi, per un importo di € 43.333,333 + IVA al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la

sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 90 prima della scadenza del contratto.

3 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di 36 mesi ed avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio, come da verbale del DEC, successivamente alla sottoscrizione del contratto, o da altra data espressamente comunicata da AREU all'aggiudicatario

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4 PERIODO DI PROVA

Il contratto deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva in subordine all'esito negativo di un periodo di prova di 6 mesi, decorrenti dalla data di effettivo avvio della fase erogativa del servizio.

Entro il termine di 20 giorni solari successivi alla data di scadenza del periodo di prova (6 mesi), il Direttore dell'Esecuzione (DEC) redigerà una relazione in merito all'idoneità complessiva del servizio. Nel caso in cui l'esito del periodo di prova dovesse risultare negativo:

- 1) il DEC avvierà il contraddittorio con l'operatore economico dandone comunicazione scritta entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di prova e concedendo un termine di giorni 15 per eventuali controdeduzioni dell'affidatario;
- 2) il DEC, ove ad esito del contraddittorio ritenesse confermata l'inadeguatezza del servizio, predisporrà apposita relazione per il RUP dalla quale si evincano gli elementi comprovanti la inadeguatezza del servizio erogato;
- 3) il RUP comunicherà all'operatore contraente, entro il termine massimo di 60 giorni solari successivi alla data di scadenza del periodo di prova, l'intervenuta risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- 4) il RUP affiderà il servizio ad altro operatore, utilizzando, ove possibile, la graduatoria della procedura.

L'operatore economico uscente è tenuto alla restituzione delle eventuali dotazioni fornite dall'Ente o da AREU ai fini dell'esecuzione del contratto. All'operatore uscente non sarà riconosciuto alcun indennizzo, ma sarà corrisposto quanto dovuto a titolo di canone o a titolo di prezzo delle attività "a chiamata" effettivamente erogate fino alla data indicata per la definitiva cessazione del servizio, salve le trattenute e/o l'escussione della garanzia per risarcire le spese sostenute e i danni eventualmente subiti dall'Ente contraente in conseguenza della risoluzione. L'operatore "uscente" dovrà in ogni modo garantire l'erogazione del servizio sino al subentro del nuovo gestore.

5 VALORE BASE D'ASTA

Il valore complessivo a base d'asta è pari ad € 130.000,00 oltre IVA.

6 NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA, dal Disciplinare di gara, dal contenuto delle offerte, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliori eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali dalla Stazione Appaltante. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Codice Etico Comportamentale dell'Ente e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

7 REVISIONE PERIODICA PREZZI

È esclusa la revisione periodica dei prezzi.

8 COMPITI DEL DPO – Data Protection Officer E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La figura del Data Protection Officer, fermo quanto previsto dall'art. 39 del GDPR, deve assolvere, a titolo indicativo e non esaustivo, ai seguenti compiti:

- informazione e consulenza in merito agli obblighi vigenti relativi alla protezione dei dati;
- sorveglianza dell'osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle politiche di AREU, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- provvedere ai rapporti con l'Autorità Garante Privacy (Garante) per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente ad ogni altra questione;
- collaborazione e coordinamento con i DPO eventualmente designati dai responsabili del trattamento che trattino dati per conto dell'Agenzia o con i DPO nominati dai Titolari per i quali l'Agenzia svolge il ruolo di Responsabile del trattamento;
- provvedere ai rapporti con gli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei diritti, comunicando con gli interessati in modo efficiente;
- definire un ordine di priorità nell'attività svolta e concentrarsi sui trattamenti che presentino maggiori rischi in termini di protezione dei dati, senza trascurare di sorvegliare, in ogni caso, altri trattamenti associati ad un livello di rischi inferiore;

- supporto al Gruppo Privacy dell'Agenzia;
- assicurare la propria presenza presso la sede dell'Agenzia in caso di visite ispettive dell'autorità di controllo, entro un termine massimo di 24 ore dalla richiesta formulata da parte della stessa Agenzia e per tutta la durata delle attività;
- provvedere all'espletamento di almeno n. 3 audit all'anno; le attività di audit devono risultare da apposito verbale nel quale saranno evidenziate eventuali non conformità riscontrate e le prescrizioni o raccomandazioni necessarie od opportune;
- redigere un piano di lavoro in cui proporre, tra l'altro, le azioni formative finalizzate a promuovere la cultura della protezione dei dati;
- fornire alla direzione strategica il reporting annuale riguardo al livello di conformità al GDPR;
- redigere una relazione annuale delle attività svolte da sottoporre alla direzione strategica;
- promuovere la cultura della protezione dei dati all'interno dell'Agenzia, programmando l'attività di formazione e aggiornamento del personale dipendente e/o dei collaboratori a vario titolo di AREU, in accordo con la stessa, sulle problematiche e la legislazione concernente la materia del trattamento dei dati.

Il DPO deve garantire la sua presenza presso l'Agenzia, in relazione alle esigenze che si manifestano nel corso del servizio con un minimo di 2 (due) volte al mese e per il tempo necessario a soddisfare le suindicate esigenze (ovvero nel numero di giornate migliorative offerte in sede di gara).

Al di fuori di tale presenza, ogni richiesta di parere, chiarimento e/o di supporto, per numero illimitato di richieste da parte dell'Agenzia, dovrà essere evasa con un tempo di risposta compreso in 5 (cinque) giorni lavorativi.

Nell'adempimento dei propri compiti il DPO deve attenersi al segreto e alla riservatezza; tali vincoli non precludono la possibilità per il DPO di contattare e chiedere informazioni e/spiegazioni all'Autorità di controllo.

Il DPO deve garantire di poter essere contattato in modo semplice e diretto, oltre che dal titolare e dai suoi dipendenti, dall'Autorità di controllo e dagli interessati. A tal fine dovrà mettere a disposizione mezzi idonei e sicuri di comunicazione che consentano un contatto tempestivo e in ogni caso dovrà mettere a disposizione almeno una linea telefonica e una casella di posta elettronica dedicate ed un modulo di contatto da pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenzia. L'Agenzia provvederà a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati di contatto ed il nominativo del DPO.

L'Agenzia garantisce al DPO, per lo svolgimento dei suoi compiti, l'accesso alle proprie strutture ed uffici, nonché ai dati e ai documenti rilevanti, nel rispetto delle norme vigenti e delle misure di sicurezza. A tal fine l'Agenzia comunicherà ufficialmente a tutto il proprio

personale la designazione del DPO e i relativi dati di contatto, invitando ogni operatore alla massima collaborazione.

Le riunioni tra DPO e AREU, si svolgeranno presso le sedi dell'Agenzia.

Il DPO deve evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse, anche solo potenziale.

Il DPO deve operare in piena autonomia professionale e organizzativa e non riceverà dall'Agenzia alcuna istruzione sia per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi compiti, sia per quanto riguarda l'approccio da seguire nei casi specifici o nella conduzione degli accertamenti sui reclami.

In caso di aggiudicazione della gara ad un soggetto giuridico, il ruolo di DPO dovrà essere assunto dal legale rappresentante del soggetto offerente o da persona da esso delegata, che ne risponderà a tutti gli effetti di legge.

Il DPO individuato dovrà essere l'unica figura a fungere da contatto tra la ditta aggiudicataria e AREU.

L'Agenzia assicura che il DPO sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali, in modo da potergli consentire di fornire una consulenza idonea.

Le analisi compiute dal DPO e le azioni correttive o migliorative proposte affinché l'Agenzia si adegui al GDPR ed altre normative applicabili devono risultare da documenti scritti.

Per la definizione degli aspetti più operativi il DPO, responsabile della fornitura sia nei rapporti esterni che interni, si rapporterà con il direttore dell'esecuzione del contratto designato dall'Agenzia e, quando necessario, con il "responsabile della sicurezza dei dati" aziendale.

La figura del DPO potrà essere individuata in una persona fisica o giuridica (con l'espressa indicazione in tal caso del referente designato a svolgere le attività). In entrambi i casi dovrà essere indicato il Gruppo di lavoro ("Team DPO").

9 COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO – TEAM DPO- MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio in affidamento l'aggiudicatario deve mettere a disposizione un Gruppo di Lavoro (di seguito denominato anche "Team DPO") composto dalle seguenti figure:

- Legal Specialist;
- ICT Security Expert;

In via preliminare, il TEAM DPO deve effettuare un'analisi dell'assetto complessivo dell'Agenzia e la verifica della completezza e conformità agli adempimenti in materia di trattamento e sicurezza dei dati, fornendo entro 30 giorni dall'affidamento del servizio, una relazione che evidenzi il relativo grado di conformità, le azioni da intraprendere e il conseguente piano di lavoro.

Nella redazione del piano di lavoro, il DPO deve proporre, tra l'altro, in accordo con l'Agenzia le azioni formative finalizzate a promuovere la cultura della protezione dei dati. Per tale attività l'aggiudicatario deve garantire la propria presenza per almeno 3 giornate presso la sede dell'Agenzia oltre il numero di giornate in presenza previste per lo svolgimento delle attività previste nel presente capitolato.

Effettuate le verifiche e le ricognizioni anzidette, l'aggiudicatario deve, in via prioritaria, implementare l'impianto esistente con riguardo, in particolare:

- alla predisposizione delle necessarie **"valutazioni di impatto"** (Data Protection Impact Assessment – DPIA) particolarmente per quelle considerate "obbligatorie" dalla normativa e comunque secondo un ordine di priorità definito dall'Agenzia e alla individuazione delle idonee misure organizzative e tecniche atte a garantire le prescrizioni normative, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento;
- alla strutturazione di un **modello organizzativo e organigramma privacy** finalizzato alla distribuzione delle responsabilità interne all'Agenzia in ordine al trattamento dei dati, predisponendo, in collaborazione con l'Agenzia, una regolamentazione e le linee guida aziendali in tema di trattamento dei dati personali che contengano istruzioni operative e organizzative per le figure aziendali coinvolte in materia di protezione dei dati;
- alla predisposizione/aggiornamento/implementazione, in collaborazione con l'Agenzia, di una procedura di gestione degli incidenti/data breach e alla conseguente predisposizione/ tenuta/ aggiornamento periodico ovvero, quando richiesto, a supportare la predisposizione /tenuta/aggiornamento periodico del **Registro di violazione dei dati**.

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'aggiudicatario deve anche procedere:

- a partecipare alle riunioni del Gruppo di Lavoro Privacy aziendale, eventualmente anche da remoto, per un minimo di 10 incontri anno;
- a supportare l'Agenzia e il Gruppo di Lavoro Privacy aziendale nella individuazione dei casi in cui sia necessario effettuare la "valutazione di impatto" sulla protezione dei dati (DPIA);
- alla predisposizione delle "valutazioni di impatto", entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla presentazione del trattamento e periodico riesame/aggiornamento delle stesse (con cadenza almeno trimestrale) in allineamento alle evoluzioni interne e/o alle direttive dell'Autorità Garante Privacy (Garante), all'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o regolamentari, ecc. e alla conseguente individuazione e attuazione delle necessarie misure tecniche e organizzative;

- alla predisposizione/ tenuta/ aggiornamento periodico ovvero, quando richiesto, a supportare la predisposizione /tenuta/aggiornamento periodico del Registro delle attività di trattamento;
- alla stesura/aggiornamento/implementazione, in collaborazione con l'Agenzia, della documentazione relativa al sistema aziendale privacy quale ad esempi: informative, linee guida, misure minime di sicurezza, documenti e/o convenzioni con terze parti per la regolamentazione dell'utilizzo dei dati, aggiornamento o revisione delle clausole contrattuali standard da inserire nei testi dei contratti, degli atti e dei disciplinari di gara; nuove pratiche operative per identificare nuovi processi o modificare quelli esistenti al fine di garantire l'attuazione della Privacy by Design; atti di nomina dei responsabili esterni del trattamento etc.;
- alla predisposizione di una Privacy Policy del sito web aziendale, delle applicazioni e dei portali in uso all'Agenzia conforme alla normativa e conseguente revisione della Cookie Policy; consulenza e supporto nella verifica della conformità dei trattamenti effettuati rispetto alle modalità di pubblicazione di dati e documenti contenenti dati personali, per le varie finalità previste dalla legge; all'analisi periodica del sito web;
- alla individuazione di situazioni di contitolarità del trattamento e, in tali ipotesi, nella predisposizione e messa a disposizione dei relativi accordi di contitolarità;
- a supportare nella nomina dei responsabili del trattamento e alla predisposizione/ tenuta/ aggiornamento periodico ovvero, quando richiesto, a supportare la predisposizione/tenuta/aggiornamento periodico del Registro dei Responsabili Esterni ex art. 28 del G.D.P.R.;
- alla predisposizione/ tenuta/ aggiornamento periodico ovvero, quando richiesto, a supportare la predisposizione/tenuta/aggiornamento periodico del Registro delle informative;
- all' analisi dell'evento e relativa predisposizione della comunicazione al Garante in caso di Data Breach;
- alla redazione di linee guida aziendali che contengano istruzioni operative e organizzative per le figure aziendali coinvolte in materia di protezione dei dati;
- a tutte le attività che riguardano la gestione del sistema privacy non espressamente sopra elencate.

Per le predette attività ciascun membro del TEAM DPO deve garantire la presenza on site, secondo le modalità che saranno concordate con l'Agenzia, per un minimo di n. 2 (due) volte al mese e per il tempo necessario a soddisfare le suindicate esigenze (ovvero nel numero di giornate migliorative offerte in sede di gara).

Al di fuori di tale presenza, ogni richiesta di parere, chiarimento e/o di supporto, per numero illimitato di richieste da parte dell'Agenzia, dovrà essere evasa con un tempo di risposta compreso in 5 (cinque) giorni lavorativi (ovvero nei tempi migliorativi offerti in sede di gara). Il numero di ore on site dovrà essere documentato da specifici rapporti controfirmati dal Dirigente della struttura con cui sono intercorsi i rapporti professionali.

Tutte le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento del servizio, quali spazi, arredi, attrezzature tecniche o informatiche, mezzi di trasporto, linee telefoniche, sono a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Contestualmente alla firma del contratto di servizi, il DPO e le eventuali figure di supporto di cui si avvale ed i consulenti specialisti, membri del gruppo di lavoro TEAM DPO, dovranno rendere apposita dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse.

10 REQUISITI DEL DPO e del TEAM DPO

Le risorse da impiegare nell'esecuzione del servizio devono rispondere ai requisiti previsti dai profili di seguito descritti, da intendersi a tutti gli effetti come **requisiti minimi**.

Il **DPO** deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea specialistica o laurea magistrale appartenente alla classe delle lauree magistrali in giurisprudenza, informatica o ingegneria informatica o sicurezza informatica (o corrispondente diploma di laurea "vecchio ordinamento"); le due lauree sono molto distanti tra loro.
- conoscenza specialistica approfondita della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, di gestione e sicurezza informatica dei dati e delle informazioni, amministrazione digitale anche con riferimento alla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
- esperienza professionale di almeno 3 anni nell'erogazione di servizi attinenti a quanto oggetto del capitolato;
- esperienza professionale nell'erogazione di servizi attinenti a quanto oggetto del capitolato, a favore di almeno tre pubbliche amministrazioni di cui almeno una operante in ambito sanitario;
- conoscenza approfondita in attività di definizione e implementazione di policy e procedure in termini di Data Privacy (processo di gestione dei Data Breach, processo per la realizzazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, processo di gestione delle istanze degli interessati);

- ottime conoscenze delle prassi operative, delle tecnologie e delle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali, con riferimento, in particolare al settore della Pubblica Amministrazione;

TEAM DPO:

Il **Legal Specialist** deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea specialistica o laurea magistrale appartenente alla classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (o corrispondente diploma di laurea "vecchio ordinamento");
- conoscenza specialistica approfondita della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, accesso e trasparenza;
- esperienza professionale di consulenza, anche legale, di almeno 3 anni, con riferimento alla materia di protezione dei dati e ai servizi e alle attività oggetto del presente Capitolato;
- conoscenza approfondita in attività di definizione e implementazione di policy e procedure in termini di Data Privacy (processo di gestione dei Data Breach, processo per la realizzazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, processo di gestione delle istanze degli interessati);

L'**ICT Security Expert** deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea specialistica o laurea magistrale appartenente alla classe delle lauree magistrali informatica o ingegneria informatica o sicurezza informatica (o corrispondente diploma di laurea "vecchio ordinamento");
- conoscenza specialistica approfondita della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- esperienza professionale di consulenza di almeno 3 anni, con riferimento alla materia di protezione dei dati e ai servizi e alle attività oggetto del presente Capitolato;
- ottima conoscenza delle prassi operative, delle tecnologie e delle misure di sicurezza in materia di protezione dei dati personali;
- ottima conoscenza di best practice e standard in ambito Sicurezza delle informazioni relative alla Pubblica amministrazione (cyber security nelle PA);

conoscenza approfondita in attività di definizione e implementazione di policy e procedure in termini di Data Privacy (processo di gestione dei Data Breach, processo per la realizzazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, processo di gestione delle istanze degli interessati).

11 ATTIVITA' DI FORMAZIONE

Il servizio comprende anche l'attività di formazione obbligatoria del personale dipendente e/o dei collaboratori a vario titolo di AREU coinvolti nel modello organizzativo di Data Protection, con la previsione di corsi da svolgere sia in aula, sia FAD sulla piattaforma di AREU.

L'attività formativa dovrà prevedere, oltre ad una sintesi del contesto giuridico di riferimento, l'illustrazione delle azioni attuate e da attuare da parte dell'Agenzia, ai fini di compliance GDPR, nonché l'illustrazione di casi pratici/esercitazioni volte a coinvolgere e sensibilizzare i destinatari del corso.

Nel corso dell'evento formativo sarà presentato il DPO, il quale dovrà illustrare il proprio compito e il tipo di supporto che potrà fornire.

L'aggiudicatario deve prevedere almeno 2 gg/anno (di 4 ore ciascuno) dedicati a momenti di incontro/formazione, in aula o "sul campo", con i responsabili interni del trattamento e/o con gruppi di dipendenti incaricati del trattamento, affrontando le tematiche di rispettivo interesse, per fornire loro le conoscenze minime e le indicazioni operative per il rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, secondo un piano formativo preventivamente condiviso con l'Agenzia.

12 SOFTWARE GESTIONE PRIVACY

Si segnala che AREU ha nella disponibilità per la gestione di tutte le necessità in ambito privacy il software "InRiMa".

Tale software dovrà essere utilizzato dall'aggiudicatario per la gestione di tutti gli adempimenti e gli aspetti correlati alla propria attività.

L'aggiudicatario, solo per gli ambiti non coperti, previo accordo con l'Agenzia, potrà utilizzare altri strumenti che comunque dovranno sempre essere nelle disponibilità dell'Agenzia stessa.

Tutto quanto prodotto con strumenti differenti dal software "InRiMa" dovrà essere rilasciato all'Agenzia in un formato che ne consenta la riutilizzabilità, modifica ed eventuale import in nuovi strumenti.

13 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTE

L'Agenzia nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) che avrà il compito di verificare il regolare svolgimento del servizio. Il DEC si fa carico di coinvolgere e coordinare i diversi soggetti aziendali cui l'appaltatore dovrà fare riferimento in relazione alle diverse problematiche.

Per garantire la regolare esecuzione delle prestazioni, l'aggiudicatario prima dell'inizio dell'erogazione del servizio, dovrà nominare il referente del contratto, che assumerà il ruolo di interfaccia nei confronti del DEC nominato dall'Agenzia, fornendo i relativi recapiti (nominativo, tel./cell. e indirizzo e-mail).

Tutte le comunicazioni e le contestazioni espresse in contraddittorio con detto Referente si intenderanno, per qualsiasi conseguente effetto, espresse direttamente al fornitore.

14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Con riferimento all'adempimento previsto dalla normativa e indicato nel decreto MEF del 27 dicembre 2019, a partire dal 1° gennaio 2020 per ordini relativi a beni ed a partire dal 1° gennaio 2021 per ordini relativi a servizi sanitari e non sanitari, prevede l'entrata in vigore dell'obbligo di invio degli ordini in formato elettronico per il tramite di NSO.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Viale Monza n. 223 - 20126 Milano
Partita Iva e Codice Fiscale: 11513540960

e devono indicare i seguenti elementi obbligatori:

- a. dati anagrafici e fiscali completi;
- b. codice IBAN relativo al pagamento a mezzo bonifico bancario;
- c. codice identificativo di gara (CIG) e codice unico di progetto (CUP), se presente.

Le fatture dovranno essere emesse con cadenza semestrale posticipata.

I pagamenti avverranno entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da parte della S.C. Economico Finanziario (data di arrivo sull'Hub regionale) e, per la decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricezione della fattura, come di seguito riportato:

- il giorno 15 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il primo e il quindicesimo giorno del mese;
- il giorno 30 del mese, relativamente alle fatture registrate tra il sedicesimo e l'ultimo giorno del mese.

In caso di ritardato pagamento per motivazioni esclusivamente imputabili all'Ente, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito calcolati sui giorni di effettivo ritardo, al netto dell'eventuale periodo di sospensione per l'evasione di richieste di documentazione di supporto e/o chiarimenti da parte dell'Ente al fornitore.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai

contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Nessuna commissione bancaria o spesa di transazione è posta a carico dell'Ente.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/16.

I pagamenti verranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136 del 13.08.2010, pena la nullità del contratto, in osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

Ai fini della corretta emissione e trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, le fatture elettroniche posticipate relative ai canoni di noleggio mensili/trimestrali indirizzate ad AREU dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: **YEEDM3** (reperibile al sito www.indicepa.gov.it), nome dell'Ufficio S.C. Economico Finanziario.

Le fatture elettroniche arriveranno alla S.C. Economico Finanziario per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso questa Agenzia dovranno riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo Gara (CIG), pena il rifiuto della stessa e l'impossibilità per l'Amministrazione di procedere al pagamento. Inoltre si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva, i seguenti riferimenti:

- alla delibera di aggiudicazione;
- all'ordine di acquisto;
- la chiara descrizione delle forniture di beni e/o servizi;
- alla bolla di consegna ove esistente.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

15 PENALITA'

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 113 – bis del D.Lgs. 50/2016.

In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

Si procederà, inoltre, all'applicazione delle penali nei seguenti casi:

- € 200,00 per ogni mancata presenza *on site* del DPO e anche di un solo componente del TEAM DPO;
- € 500,00 per ogni mancata edizione formativa prevista.

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunicherà con PEC al fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio di AREU e del DEC, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte del fornitore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

16 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto dall'aggiudicatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente. Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'aggiudicatario è obbligato, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. L'aggiudicatario si impegna a esibire su richiesta dell'Agenzia la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

17 SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

La ditta appaltatrice si obbliga ad osservare pienamente tutte le leggi in vigore e, in particolare, quelle riguardanti il collocamento al lavoro, l'assicurazione obbligatoria, la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, la responsabilità civile, la legge n. 300 del 1970, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza.

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti, nonché di terzi.

Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, vista la natura dei servizi, non si rilevano rischi da interferenza.

17.1 Stima dei Costi per la Sicurezza per Rischi Interferenziali

Vista la natura dei servizi e sulla base dell'analisi dei rischi derivanti da interferenza individuati per l'attività oggetto dell'appalto, le misure da adottare sono principalmente riconducibili ad azioni organizzative e procedurali. Si rileva, pertanto, che i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a euro 0,00.

18 RESPONSABILITA' E POLIZZA ASSICURATIVA

L'Impresa aggiudicataria si assume ogni responsabilità inerente alla fornitura ed al rispetto dei principi e delle misure di sicurezza fissati dal D.Lgs. n. 196/2003.

Ogni responsabilità per danni che, in dipendenza diretta o indiretta dall'esecuzione della fornitura o da cause ad essa connesse, derivassero a ciascuno dei Committenti o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell'Appaltatore), è senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore.

La ditta aggiudicataria, a copertura dei rischi della fornitura, deve presentare, pena la decadenza dell'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa avente durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione, con l'espressa rinuncia - da parte della medesima - ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda Sanitaria Committente.

La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Azienda Sanitaria Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione della fornitura, per ogni danno - anche se qui non menzionato.

Copia autentica ex articolo 18 del D.P.R. n. 445/2000 di detta polizza dovrà essere consegnata, pena la decadenza dell'aggiudicazione, all'Azienda Sanitaria Committente in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate, sempre a pena decadenza, all'Azienda Sanitaria Committente e preventivamente accettate dalla stessa.

L'importo del massimale non potrà essere inferiore ad € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

19 DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, l'aggiudicatario, dovrà costituire garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, valido fino al termine del contratto fatto salvo quanto disposto dal citato art. 103. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rilasciato ad AREU. L'aggiudicatario potrà optare per uno dei modi previsti dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (cauzione o fideiussione); anche alla garanzia definitiva sono applicate le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva è prestata, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. Ai sensi dell'art. 103, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 la fideiussione o polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia Sanitaria interessata. La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto e sarà restituita al contraente – a seguito di sua esplicita richiesta – entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, salvo che non esistano contestazioni in corso, nel qual caso verrà trattenuta fino alla conclusione definitiva della controversia.

È facoltà di AREU incamerare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con comunicazione PEC, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. In caso di incameramento totale o parziale, la cauzione dovrà essere ricostituita entro 15 giorni (pena la risoluzione del contratto) dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante. La ditta aggiudicataria non potrà sospendere la fornitura né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che AREU impartirà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

20 ESONERO DI RESPONSABILITÀ E TRASFERIMENTO DEI RISCHI

L'Impresa aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- a terzi e/o cose di loro proprietà.

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le

cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniquale volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite dall'Amministrazione.

21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AREU, avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del successivo articolo;
- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con pec da parte della stazione appaltante nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- addebitare al fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa) , a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti , salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni ;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto;
- incamerare il deposito cauzionale e/o richiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative dell'ente e prestare piena

collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

Fatte salve, comunque, le disposizioni degli art.li 107-108-109 del D.Lgs. 50/2016.

22 SUBAPPALTO E CESSIONE

Subappalto:

- se richiesto in sede di offerta, il fornitore si impegna a far pervenire, prima dell'attivazione del servizio, quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in particolare è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso AREU, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- se non viene richiesto in sede di offerta, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente CSA.

Inoltre, ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il fornitore si impegna a far pervenire i contratti di subfornitura che attiva nell'ambito dell'appalto in oggetto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

23 CLAUSOLA "T&T" - TRASPARENZA E TRACCIABILITA'

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella sua esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016 e dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010; sono inoltre tenuti a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui alle sopra citate norme.

Nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori ed i subcontraenti, deve essere inserita, a pena di nullità assoluta del sub appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui sopra, nonché il richiamo esplicito alla CLAUSOLA T&T da parte dell'aggiudicatario stesso.

L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza

e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'aggiudicatario dovrà far pervenire ad AREU, prima dell'attivazione del servizio, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, e la SCHEDA T&T.

La pubblicazione della scheda sulla piattaforma, a cura dell'aggiudicatario dovrà avvenire a seguito di validazione da parte del RUP, in esito all'istruttoria compiuta, sul sito <https://www.trasparenza-subcontratti.servizirl.it/tet/> della regione Lombardia.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".

A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10, la mancata previsione – all'interno di qualsiasi tipologia di Subcontratto – della clausola con la quale Affidante e Affidatario assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari rende il subcontratto nullo.

La mancata compilazione della SCHEDA T&T da parte dell'Aggiudicatario, è causa ostativa all'ingresso in cantiere/all'avvio del servizio o delle consegne da parte del Subcontraente. È equiparato al caso dell'omessa trasmissione della SCHEDA T&T quello della trasmissione all'Amministrazione di informazioni non corrispondenti al vero.

In tal caso l'Amministrazione si riserva di darne notizia alle autorità competenti.

Nel caso l'Amministrazione accerti che norma non sia stata esplicitamente richiamata o trascritta in un subcontratto, ferma restando, ai sensi del comma 9, articolo 3 della legge 136/2010, la sua nullità, l'Affidante del subcontratto è sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso l'Amministrazione accerti un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del subcontratto stesso.

Nel caso l'Amministrazione aggiudicatrice accerti che la SCHEDA T&T contiene informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, si riserva il diritto di applicare nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

24 RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitino per apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o comunque a conoscenza in funzione dell'esecuzione del contratto; egli non potrà divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non potrà farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla corretta esecuzione del contratto. L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

25 FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che per la presente gara, il responsabile del procedimento è la d.s.a Eleonora Zucchinalli, Direttore S.C. Gestione degli approvvigionamenti e l'impiegato istruttore è il dott. Alessandro Gervasi, Dirigente della S.C. Gestione degli approvvigionamenti (email approvvigionamenti@areu.lombardia.it).

Milano, 20.06.2023

f.to digitalmente
per Il Direttore SC Gestione degli Approvvigionamenti
Dr.ssa Eleonora Zucchinalli

Dr. Alessandro Gervasi
Per giusta delega AREU n. 101901 del 24.06.2021